

le ordinarie oscillazioni dei redditi fondiari, di far pagare l'imposta sulla base di un reddito imponibile maggiore del vero, e con ciò una delle obiezioni più gravi che si fanno al catasto.

Che si provveda, sia in questa legge, sia colla riserva di leggi speciali, per quei casi nei quali i redditi di una coltura, per avvenimenti eccezionali, quali furono e sono la fillossera e la malattia degli agrumi, vanno in tutto, o in massima parte, perduti. La quale eccezione al principio della stabilità dei redditi mi pare conforme al concetto fondamentale del catasto che si fonda, come ha bene spiegato l'onorevole Messedaglia nella sua relazione, sulla teoria delle medie, che non tiene e non può tener conto dei casi affatto straordinari ed impreveduti.

Che la revisione del catasto non venga rimandata ad un'epoca troppo lontana, o ciò per non cadere nell'eccesso contrario a quello della continua variabilità dell'imposta.

Che, infine, il catasto venga intrapreso e compiuto colla massima energia e rapidità, poiché altrimenti accadrà in Italia quello che accadde in Francia. Vi si spenderà un lunghissimo tempo e una ingente somma per riuscire ad un deplorabile risultato. E a questo riguardo mi permetto di dichiarare, che se nel seno della Commissione ho acconsentito di prolungare sino a vent'anni il termine entro il quale il catasto dovrà essere compiuto, non fu perchè io fossi persuaso che tutto questo tempo sia necessario, ma unicamente per sentimento e desiderio di conciliazione, a riguardo degli interessi di quelle provincie, che si dicevano troppo pregiudicate dalla immediata o più sollecita attuazione del nuovo estimo generale. Imperocchè da quello studio che abbiamo fatto di questo grave punto della quistione, come avrete rilevato dalla relazione dell'onorevole Messedaglia, e dalle assicurazioni avute da persone competenti sono condotto a ritenere che se l'opera sarà intrapresa e proseguita con quella energia, intelligenza e costanza delle quali ci hanno dato esempio i funzionari che dirigono l'amministrazione del Demanio, nell'ordinamento della imposta sugli affari, ecc., ecc., non occorrerà un tempo maggiore di un dodicennio per averla compiuta.

Per le considerazioni che ho avuto l'onore di esporre rapidamente alla Camera, e per quelle altre che saranno largamente discorse dagli onorevoli relatori, e colle riserve che vi ho enunciate, ho accettato il sistema che si propone con questo disegno di legge per la ripartizione e la perequazione della imposta, e ciò con tale convinci-

mento, che mi era sorta nell'animo la speranza di poter riuscire, anche per le modificazioni, a questo scopo, da noi proposte, a conciliare gli opposti interessi, cosicchè la gravissima quistione si avesse a risolvere in modo da rendere più stretti e più saldi i vincoli d'affetto che già uniscono le diverse parti d'Italia.

Ma, pur troppo, la fortuna non ci sorrise. Indarno ci siamo studiati e abbiamo ottenuto di togliere dal disegno di legge quelle disposizioni che potevano far sorgere il dubbio di intendimenti fiscali, indarno, del pari, abbiamo ottenuto che il Ministero accettasse la fissazione del contributo sulla base dell'aliquota minima, indarno abbiamo prorogato sino a vent'anni l'attuazione del nuovo estimo. Le nostre proposte, i nostri emendamenti si dissero illusorii, o insufficienti, e da alcuno di essi si volle, anzi, trarre argomento per disapprovare e respingere.

E dopo e ad onta di tutto ciò, o signori, io non so trattenermi dal chiudere il mio discorso con una dichiarazione che potrà essere tacciata, ma non m'importa, di ingenuità, ed è questa.

Io sono intimamente, profondamente convinto che verrà tempo in cui, anche in quelle provincie nelle quali non si potrà vincere codesta riluttanza ad accettare il disegno di legge che vi proponiamo, si farà giustizia ai nostri propositi, all'opera nostra.

E intanto, nella speranza che questi giorni e queste paurose e deplorabili lotte non abbiano ad essere fra le più tristi memorie della nostra vita politica, io ricordo con animo profondamente commosso, con sentimento di immensa invidia, e con vivissimo desiderio, che la Costituente francese, nel 1791, votava i nuovi contingenti dipartimentali senza discussione, ad unanimità, e al grido di: Viva la Francia! (*Vive approva- zioni — Molti deputati vanno a stringere la mano all'oratore*)

**Lagasi.** Chiedo di parlare per un fatto personale.

**Presidente.** Qual'è il suo fatto personale?

**Lagasi.** L'onorevole Gerardi ha invocato la mia testimonianza.

**Presidente.** Ma non è un fatto personale!

**Lagasi.** Ho chiesto di parlare per corrispondere all'invito cortese fattomi dal mio onorevole amico Gerardi.

È verissimo, e posso attestarlo per la lunga mia esperienza di notaio, che nei contratti di compravendita quasi mai si tien conto della imposta, per valutare il prezzo di un podere; non se ne tien conto per nulla poi nelle alienazioni di poca en-